ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUE

SUPERFICIALI COMUNE DI SANTARCANGELO (RN) LOC. SAN MARTINO DEI MULINI CONCESSIONARIO DOLCI ROBERTO USO

VENATORIO PROC. RN16A0013

n. DET-AMB-2017-1703 del 31/03/2017

Proposta n. PDET-AMB-2017-1761 del 30/03/2017

Determinazione dirigenziale

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Dirigente adottante STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trentuno MARZO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUE SUPERFICIALI COMUNE DI SANTARCANGELO (RN) LOC. SAN MARTINO DEI MULINI CONCESSIONARIO DOLCI ROBERTO USO VENATORIO .- PROC. RN16A0013

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico della opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016, "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo",
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29.01.2016 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato De Donato l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini.

PRESO ATTO:

- della domanda presentata in data 11/10/2016, prot. n. 7680, del 13/10/2066, con la quale la il sig. Dolci Roberto, C.F./P.I. DLCRRT51C01L797K, residente a Santarcangelo di Romagna, in via Scaletto n.236, ha presentato domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Marecchia, proc. RN16A0013;
- che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che :
 - le opere di prelievo sono site in Comune di Santarcangelo di Romagna, loc. San Martino dei Mulini in sponda destra al fiume Marecchia, su terreno demaniale per il quale è in corso istanza di rinnovo della concessione a suo tempo rilasciata con D.D.12778 del 10/11/2010, presentata con prot. PG.2016.0267181;
 - il prelievo avviene mediante un opera di presa precaria e l'acqua è derivata attraverso l'utilizzo di fossetti esistenti che alimentano naturalmente lo specchio d'acqua destinato all'attività venatoria;
 - Il prelievo sarà destinato ad uso VENATORIO;
 - la quantità d'acqua richiesta è pari a mc/annui 405 circa;
 - non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

CONSIDERATO CHE:

- le opere mobili di derivazione sono collocate in aree di demanio idrico del fiume Marecchia e che è stato richiesto il rilascio del Nulla Osta Idraulico;
- la derivazione è ubicata all'interno dell' area SIC/ZPS denominata IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia" e pertanto l'istanza è stata sottoposta alla procedura di valutazione di incidenza presso il Servizio Parchi e Risorse Forestali ai sensi della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- per le caratteristiche sopra descritte il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all' art. 6 del regolamento regionale n. 41/2001;

ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi degli art. 9 e12 del R.R.24/2001:

- la nota n. 100 del 15/02/2017 assunta a protocollo col n. PGRN.2017.1788 con la quale l'Autorità di Bacino Marecchia-Conca esprime parere favorevole alla concessione di acqua pubblica con le seguenti limitazioni :
 - la concessione di prelievo dovrà esere limitata al periodo settembre/giugno, ad esclusione dei mesi di luglio e agosto, secondo il volume annuo e la portata richiesti;
 - la concessione dovrà essere sospesa con specifici provvedimenti a seguito di particolari situazioni di emergenza idrica ed al verificarsi di deflussi in alveo inferiori al prefissato valore del DMV (Deflusso Minimo Vitale);
- la determinazione dirigenziale n. 574 del 03/03/2017 del Servizio Area Romagna Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con cui si rilascia il Nulla Osta Idraulico per i soli fini idraulici fatti salvi i diritti di terzi all' intervento richiesto, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
- la nota 3701 del 27.02.2017 della Provincia di Rimini assunta al protocollo col n. PGRN.2017.1772 in data 27/02/2017 con la quale la Provincia di Rimini esprime il proprio

- nulla osta al rilascio della concessione in oggetto;
- la nota dell' Ente di Gestione per i parchi e la biodiverità del 11/01/2017 prot. 183 con la quale si comunica l'esito positivo della pre-Valutazione di incidenza a patto che vengano rigorosamente rispettate le Misure Specifiche di Conservazione del SIC denominato IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia";

VALUTATA ai sensi delle vigenti disposizioni regionali la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale;

CONSIDERATO che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, tra le tipologie indicate al comma 1 lettera f) dell'art.152 della citata LR 3/99, e succ. mod. e integr. all'uso "venatorio";

ACCERTATO che il Sig. Dolci Roberto ha provveduto:

- al versamento a titolo di spese istruttorie delle somme di € 98,00 in data 11/10/2016 e €92,00 in data 07/02/2017, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento approvato con RD n. 1285/1920, e DGR n. 65 del 02.02.2015;
- al versamento della somma di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art.
 154 della LR n. 3/1999 e art 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che i
 concessionari vengono ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che
 sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima, integrando di €
 116,75 in data 29/03/2017 il deposito cauzionale di € 133,25 già versato per la pratica n.
 366 proc. RNPPA2521;
- al versamento di € 134,30 in data 29/03/2017 per il canone annuo 2017;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, per la durata di dieci anni fino alla data del **31/12/2026**, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare che viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

- di rilasciare al sig. Dolci Roberto, C.F./P.I. DLCRRT51C01L797K, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dalla sponda destra del Fiume Marecchia in loc. San Martino dei Mulini del Comune di Santarcangelo (RN), da destinarsi ad uso venatorio mediante fossetti in prossimità del Fg. 37 antistante part. 27, procedimento RN16A0013;
- 2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2 e media 0,50 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc 400 circa nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione ;
- 3. di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l'obbligo di istallazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, a seguito di quanto l'Amministrazione competente in materia di pianificazione del bilancio vorrà eventualmente indicare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del D.Lgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- 4. di stabilire che la concessione di derivazione sia rilasciata, fino alla data del 31.12.2026, ai

- sensi del R.R. 41/2001 e della DGR n. 787/2014, ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare allegato;
- 5. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con determinazione n. 574 del 03/03/2017, di cui verrà consegnata copia semplice al momento del ritiro dell' atto di concessione;
- 6. di dare atto che secondo quanto previsto dal il D.lgs. n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015 edi pubblicare il presente atto sul BURERT;
- 7. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2017 in € 134,30 pari a dieci mensilità, dando conto che il canone è stato versato in data 29/03/2017. Sarà cura del richiedente entro il 31 marzo di ogni anno contattare la Struttura concedente per venire a conoscenza degli importi delle annualità successive al 2017 e di eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni definiti da futuri atti regionali. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
- 8. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
- 9. di assegnare il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notifica dell' atto, per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
- 10. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- 11. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- 12. di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo in originale/copia conforme al richiedente.

Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33;

Dott. Stefano Renato De Donato (*Originale firmato digitalmente*)

ARPAE STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dalla sponda destra fiume Marecchia in loc. San Martino dei Mulini del Comune di Santarcangelo (RN), da destinarsi ad uso venatorio richiesta dal Signor Dolci Roberto, C.F. DLCRRT51C01L797K (Prat. n. 20- fiume Marecchia - codice SISTEB: **procedimento RN16A0013** RN16A0008).

ART. 1 DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Le opere di prelievo sono site in Comune di Santarcangelo di Romagna loc. San Martino dei Mulini in sponda destra al fiume Marecchia su terreno demaniale per il quale è stata rilasciata la concessione con D.D. 13017 del 20/09/2006, coordinate UTM*32: X= 775638,51 Y= 881416,53.

La risorsa derivata è utilizzata per uso VENATORIO.

Il prelievo avviene mediante un opera di presa precaria e l'acqua viene derivata attraverso l'utilizzo di fossetti esistenti che alimentano naturalmente lo specchio d'acqua destinato all'attività venatoria.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata e gli interventi di manutenzione dovranno essere preventivamente comunicati, motivandoli, al Servizio concedente e non potranno essere realizzati senza la sua autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 2 MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di risorsa idrica non dovrà superare i limiti di portata, pari a 2,0 l/s, e di volume, pari a mc 400, stabiliti nel provvedimento di concessione e dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

Il Concessionario deve sospendere ogni prelievo nei mesi di luglio e agosto e a richiesta del Servizio concedente a tutela di prevalenti interessi generali.

Il prelievo deve inoltre essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte vietino, anche con disposizioni diffuse mediante gli organi d'informazione, l'utilizzo cui la risorsa idrica è destinata.

A valle del prelievo deve essere garantito il rilascio del DMV previsto dal Piano di Tutela delle Acque, pari ad almeno 0,541 mc/sec., pertanto il concessionario deve garantire costantemente, a valle del prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua pari a mc/sec. 0,54 da maggio a settembre, e pari mc/sec. 0,78 da ottobre a aprile individuati quali deflusso minimo vitale ai sensi del titolo IV del PTA. Pertanto, qualora si registri in alveo una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

ART. 3

PRESCRIZIONI IN FASE DI REALIZZAZIONE E INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI

Il concessionario dovrà limitare la durata dei lavori ed utilizzare accorgimenti tali da recare minor disturbo possibile alla fauna presente nell'area. Dovrà inoltre preservare ed escludere da qualsiasi tipo di intervento gli habitat eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il Servizio prescriverà.

ART. 4 OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione n. 574/2017 e nel Parere Ente di Gestioni Parchi e Biodiversità Romagna prot .183/2017

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- · titolare della concessione
- numero della concessione
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare allo scrivente Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non

rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. E' vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo, oppure con mezzi intesi a segnalare l'impianto in modo diverso da quello ammesso dall'Amministrazione concedente. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.

Devono essere rigorosamente rispettate le Misure Specifiche di Conservazione del SIC IT4090002 Torriana, Montebello e Fiume Marecchia ed in particolare:

- obbligo del mantenimento di un livello idrico adeguato (in presenza naturale di acqua nel bacino del Marecchia e tramite revisione delle pratiche idrauliche manutentive delle Fosse Viserba e Gorgona) all'interno dei laghetti che servono gli appostamenti fissi di caccia, nel periodo febbraio-agosto; divieto di sfalcio della vegetazione palustre dei laghetti nei periodi di nidificazione degli uccelli e di allevamento dei giovani (fino al 15 agosto). Pratiche finalizzate al mantenimento di un habitat adeguato per la fauna residente;
- divieto di utilizzazione di pallini di piombo per l'attività venatoria da appostamento fisso o temporaneo, nei territori con presenza di zone umide naturali o artificiali, corsi d'acqua e canali;
- per evitare il disturbo agli uccelli acquatici migratori in fase di sosta o di riposo e per quelli stanziali, con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario, la caccia da appostamento o vagante (senza uso del cane) nel mese di gennaio è limitata a sole due giornate fisse;
- divieto di ripopolamento con Anatidi provenienti da allevamento e divieto di permanenza dei richiami vivi oltre il periodo consentito di caccia;
- divieto di transito a piedi, o con qualsiasi mezzo, nei pressi delle aree di nidificazione di Caradriformi (in particolare Cavaliere d'Italia e Corriere piccolo). Le nidificazioni avvengono negli stagni artificiali degli appostamenti fissi di caccia (se gestiti correttamente dal punto di vista idrico);
- negli habitat 3130, 3140, 3150, 3160, 3260, 6420, 7210: divieto di immissione di specie animali e vegetali alloctone o non pertinenti con l'habitat;
- negli habitat 3240, 3270, 5130, 6210, 6220, 6420, 6430, 7210: divieto di realizzazione imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali;
- divieto di raccolta di specie di interesse conservazionistico non già protette dalla L.R. 2/77 in tutto il SIC (nell'elenco sono presenti piante acquatiche e palustri): Alisma lanceolatum; Baldellia ranunculoides; Artemisia caerulescens subsp. cretacea; Helianthemum jonium; Carex viridula; Cladium mariscus; Isolepis setacea; Schoenoplectus lacustris; Schoenoplectus tabernaemontani; Schoenus nigricans; Myriophyllum spicatum; Juncus subnodulosus; Ononis masquillierii; Lemna minor; Utricularia australis; Plantago maritima; Erianthus ravennae; Rumex palustris; Zannichellia palustris; Samolus valerandi; Typha angustifolia; Typh latifolia; Typha laxmannii; Typha minima.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 5 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 29/12/2005 n. 4 è rilasciata fino al 31 dicembre 2026 fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 6 CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2026. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8 OSSERVANZA DI REGOLE E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto ________, in qualità di delegato/legale rappresentante della società________, presa visione in data ________ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.